

ACCORDO QUADRO

TRA

**MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO**

E

CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.

Il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato (CF 80415740580) con sede in Roma, via XX Settembre 97 – 00187 Roma, rappresentato nel presente atto dal Ragioniere Generale dello Stato, Dott. Biagio Mazzotta (di seguito, per brevità, indicato come “**MEF**” o “**MEF-RGS**”),

e

Cassa depositi e prestiti S.p.A., con sede legale in Via Goito 4 - 00185 Roma, iscrizione al Registro delle Imprese di Roma 80199230584 – R.E.A. di Roma 1053767, rappresentata nel presente atto dall'Amministratore Delegato, Dott. Dario Scannapieco (di seguito, per brevità, indicata come “**CDP**”),

il MEF e CDP, in seguito, denominate congiuntamente le “**Parti**”.

VISTI

- il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 18 febbraio 2021, L 57/17 (di seguito il “**Regolamento 2021/241**”) che ha istituito il dispositivo per la ripresa e la resilienza che rappresenta il più importante strumento del *Next Generation EU* per sostenere gli Stati membri dell'Unione europea nell'affrontare l'impatto economico e sociale della pandemia da COVID-19, garantendo, nel contempo, le transizioni verde e digitale delle economie e delle società dei Paesi europei;
- il Regolamento 2021/241 secondo cui gli Stati membri possono presentare alla Commissione europea i rispettivi Piani Nazionali per la Ripresa e Resilienza nei termini e secondo le modalità indicate dal medesimo Regolamento 2021/241 e che, nell'ambito di tali piani, gli Stati membri possano definire i programmi di riforme e investimenti da avviare entro il 2026;
- la Decisione di esecuzione del Consiglio dell'Unione europea del 13 luglio 2021, che ha approvato il Piano Nazionale per la Ripresa e Resilienza dell'Italia (di seguito il “**PNRR**”) dell'Italia;
- l'articolo 6 del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77 (*Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*), convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 (di seguito il “**D.L. n. 77/2021**”), che prevede che il “*Servizio centrale per il PNRR*” presso il MEF – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, “*per l'esercizio dei propri compiti, può avvalersi del supporto di Società partecipate dallo Stato, come previsto all'articolo 9*”;
- il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 101/2021, che istituisce il Piano degli interventi complementari al PNRR (di seguito il “**PNC**”);
- l'articolo 9, comma 2, del D.L. n. 77/2021 che prevede che le amministrazioni pubbliche alle quali è affidata la realizzazione attuativa degli interventi previsti nel PNRR possono avvalersi del supporto tecnico-operativo delle società a prevalente partecipazione pubblica;

- l'articolo 10, comma 7-*quinquies*, del decreto legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito con modificazioni dalla legge 9 novembre 2021, n. 156 (“**D.L. n. 121/2021**”) che, al fine di assicurare l'efficace e tempestiva attuazione degli interventi previsti dal PNRR, prevede che: *i*) le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 possono avvalersi direttamente di CDP e, per il suo tramite, di società da essa direttamente o indirettamente controllate, per attività di assistenza e supporto tecnico-operativo, per la gestione di fondi e per attività a queste connesse, strumentali o accessorie; *ii*) tali attività sono regolate in apposite convenzioni, anche in relazione alla remunerazione delle stesse, concluse sulla base e in conformità all'accordo quadro stipulato tra il MEF e CDP, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente nell'ambito dei rispetti bilanci, anche a valere sui quadri economici degli investimenti che concorrono a realizzare.

CONSIDERATO CHE

- la missione istituzionale di CDP è la promozione dello sviluppo economico e sociale del Paese attraverso, tra l'altro, il sostegno finanziario agli enti territoriali e pubblici, alle infrastrutture e ai processi di crescita delle imprese italiane, come previsto, tra l'altro, dall'articolo 5 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 (di seguito il “**D.L. n. 269/2003**”) e dal proprio Statuto;
- a tal fine, CDP, ai sensi dell'articolo 5, comma 8, del D.L. n. 269/2003 e dell'articolo 3, comma 1, lettera (G) dello Statuto, può anche fornire servizi di assistenza e consulenza in favore dello Stato, delle Regioni, degli enti locali, degli enti pubblici e degli organismi di diritto pubblico;
- tra l'esercizio dei compiti del Servizio centrale per il PNRR del Ministero dell'economia e delle finanze rientra il supporto tecnico operativo alle Amministrazioni centrali titolari degli interventi del PNRR, di cui all'art. 1, comma 4, lett. l), del D.L. n. 77/2021, (di seguito “**Amministrazioni Titolari**”), finalizzato all'efficace attivazione delle linee di investimento e delle riforme previste dal Piano ed al raggiungimento dei relativi obiettivi (*milestone* e *target*), come definiti nella decisione del Consiglio Ue di approvazione del Piano;
- il supporto tecnico-operativo alle citate Amministrazioni Titolari, ove necessario, su richiesta delle medesime Amministrazioni Titolari e in accordo con CDP, può essere diretto anche ai soggetti che provvedono alla realizzazione a livello territoriale degli interventi, di cui all'art. 1, comma 4, lett. o), del D.L. n. 77/2021, che sono amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (di seguito, i “**Soggetti Attuatori**”);
- per l'esercizio di tali funzioni il MEF intende avvalersi della collaborazione di CDP che, in base alla normativa vigente, sopra citata, è abilitata a svolgere il supporto tecnico-operativo in favore delle Amministrazioni Titolari e dei Soggetti Attuatori;
- le medesime esigenze di supporto tecnico-operativo sussistono anche in relazione all'efficace e tempestiva attuazione degli investimenti previsti nel PNC di cui al citato D.L. n. 59/2021;

- CDP e, per suo tramite, le società da essa direttamente o indirettamente controllate, ai sensi dell'art. 10, comma 7-*quinquies*, del D.L. n. 121/2021, sono abilitate a svolgere il supporto tecnico-operativo direttamente a favore delle Amministrazioni Titolari e dei Soggetti Attuatori, con risorse disponibili a valere sul loro bilancio e/o sui quadri economici degli investimenti che concorrono a realizzare, sulla base e in conformità del presente Accordo.

TUTTO CIÒ VISTO E CONSIDERATO, LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Articolo 1

(Premesse ed Allegati)

- 1.1 I “visto” e i “considerato”, citati in premessa, e gli allegati al presente Accordo ne formano parte integrante e sostanziale.

Articolo 2

(Finalità)

- 2.1 Il presente Accordo disciplina i rapporti tra il MEF e CDP ai fini della realizzazione delle attività descritte al successivo articolo 3.
- 2.2 Il MEF e CDP intendono avviare un rapporto di collaborazione a fini istituzionali, tenuto conto dei comuni obiettivi e nei limiti della normativa applicabile, per lo svolgimento di iniziative di supporto operativo e assistenza tecnica al PNRR ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del D.L. n. 77/2021.
- 2.3 Le Parti, inoltre, intendono dare seguito a quanto previsto nel citato art. 10, comma 7-*quinquies*, del D.L. n. 121/2021 con specifico riferimento all'operatività di CDP rivolta direttamente alle Amministrazioni Titolari e/o ai Soggetti Attuatori, come meglio specificato nel successivo articolo 8.

Articolo 3

(Descrizione delle attività)

- 3.1 La collaborazione disciplinata nel presente Accordo ha per oggetto l'attivazione di iniziative di supporto tecnico-operativo nelle fasi di programmazione, definizione, attuazione, monitoraggio e valutazione degli interventi, nonché di eventuali e complementari azioni di rafforzamento della capacità amministrativa.
- 3.2 Il supporto tecnico-operativo di cui sopra, che può esplicitarsi anche attraverso consulenti particolarmente qualificati come disciplinato dal successivo articolo 7, è articolato nelle seguenti linee di attività:
 - a) supporto nell'individuazione di linee di investimento che possano essere realizzate tramite procedure di partenariato pubblico-privato, anche in continuità con la collaborazione già attiva con il MEF in forza dell'accordo sottoscritto tra le Parti in data 15 ottobre 2020;
 - b) supporto al MEF per le attività di monitoraggio, per quanto attiene alle misure che si realizzano attraverso strumenti finanziari (es. Fondi a leva) e/o procedure di partenariato pubblico-privato;

- c) supporto alle pubbliche amministrazioni: nella programmazione e progettazione degli interventi e nella definizione delle priorità (analisi strategica di contesto, valutazione di impatto, *etc.*); nella programmazione tecnico-finanziaria; nelle attività di attuazione progettuale e amministrativa, ivi inclusa la redazione dei documenti di gara;
 - d) supporto nell'attività di monitoraggio e verifica del rispetto dei cronoprogrammi di attuazione per il raggiungimento degli eventuali *milestone* e *target*, nonché delle ulteriori prescrizioni del Regolamento 2021/241 (tra cui il principio “*do no significant harm*” DNSH, *tagging climate e/o digital*), nonché dei principi orizzontali di equità di genere, valorizzazione e protezione dei giovani e riduzione dei divari territoriali;
 - e) supporto, anche tramite applicativi informatici, (i) nella gestione della fase di presentazione delle domande di finanziamento e della relativa documentazione progettuale e amministrativa, (ii) nell'ambito delle verifiche di conformità delle domande rispetto alle previsioni dei bandi che regoleranno l'assegnazione dei fondi;
 - f) assistenza ai potenziali beneficiari dei fondi PNRR e PNC (*help desk*) nelle fasi propedeutiche alla predisposizione delle domande di finanziamento, al fine di fornire un supporto funzionale ad assicurare la loro conformità ai requisiti previsti dai bandi e alle ulteriori prescrizioni previste, tra cui la corretta associazione ai *milestone* e *target* di pertinenza, l'impegno al rispetto del principio “*do no significant harm*” DNSH e dei *tagging climate e/o digital*, nonché dei principi orizzontali di equità di genere, valorizzazione e protezione dei giovani e riduzione dei divari territoriali, che disciplineranno l'assegnazione di tali fondi;
 - g) assistenza tecnica alle amministrazioni pubbliche che svolgono procedure selettive finalizzate all'assegnazione dei fondi;
 - h) supporto allo sviluppo di applicativi informatici dedicati per la gestione delle linee di intervento PNRR, successivamente all'assegnazione dei fondi, in coerenza con il sistema informativo sviluppato a tal fine dal MEF;
 - i) assistenza settoriale in caso di problematiche riscontrate nell'attuazione delle progettualità, ai fini dell'efficiente utilizzo delle risorse;
 - j) altre iniziative di supporto e assistenza finalizzate all'efficace, tempestiva e corretta progettazione ed esecuzione degli interventi del PNRR e del PNC, nonché al loro monitoraggio, rendicontazione e controllo.
- 3.3 In tutti i casi in cui i costi relativi alle attività del presente articolo siano ammessi, anche nel corso dell'esecuzione del presente Accordo, al finanziamento nell'ambito del PNRR o del PNC, ovvero riconducibili ad altri programmi e/o interventi ordinari di supporto alle singole amministrazioni interessate, ovvero nelle casistiche di cui agli articoli 9, comma 2, del D.L. n. 77/2021, e 10, comma 7-*quinquies*, del D.L. n. 121/2021, ai relativi oneri le amministrazioni provvedono a carico dei rispettivi bilanci e/o dei rispettivi programmi o interventi specifici.

Articolo 4

(Amministrazioni destinatarie)

- 4.1 Le amministrazioni destinatarie delle attività di supporto tecnico operativo oggetto del presente Accordo sono il MEF-RGS e le Amministrazioni Titolari. Le Amministrazioni Titolari, anche in

base al quadro esigenziale rilevato da CDP, possono chiedere che il supporto tecnico-operativo fornito da CDP sia prestato anche a favore dei Soggetti Attuatori.

- 4.2 Per accelerare la realizzazione degli investimenti ed assicurare il rispetto dei tempi e il conseguimento degli obiettivi e traguardi previsti, nel caso in cui l'Amministrazione Titolare non coincidesse con il Soggetto Attuatore, l'Amministrazione Titolare potrà concordare con CDP, sentito il MEF-RGS, mediante il Piano delle Attività, di cui al successivo articolo 5, le modalità più opportune per rendere disponibile il supporto tecnico-operativo di CDP direttamente in favore del Soggetto Attuatore.

Articolo 5

(Pianificazione delle attività)

- 5.1 L'attivazione delle specifiche iniziative di supporto tecnico-operativo di cui ai precedenti articoli viene effettuata attraverso la condivisione dei piani annuali delle attività (ciascuno, il "**Piano delle Attività**"), all'interno dei quali sono definiti gli interventi di supporto previsti per ciascuna amministrazione. I Piani delle Attività vengono redatti secondo il *format* allegato al presente Accordo (**Allegato A**), che illustra i contenuti, l'organizzazione e le modalità operative, i tempi e i costi del supporto tecnico-operativo, nell'ambito delle risorse di cui al successivo articolo 6. I Piani delle Attività vengono condivisi e concordati tra le Parti entro il mese di gennaio di ciascun anno. Il primo Piano delle Attività viene adottato entro trenta giorni dal perfezionamento del presente Accordo.
- 5.2 Ai fini della predisposizione del Piano delle Attività, ciascuna Amministrazione Titolare, anche coadiuvata da CDP, comunica tempestivamente al MEF-RGS i fabbisogni di supporto tecnico-operativo, compresi quelli relativi ai Soggetti Attuatori, previsti dal presente Accordo e ne chiede l'attivazione. Il MEF-RGS, valutata la corrispondenza della richiesta con le finalità e gli obiettivi delle attività di supporto di cui al precedente articolo 3, include la richiesta di supporto nell'ambito delle iniziative che potranno far parte del Piano delle Attività.
- 5.3 CDP potrà proporre alla valutazione dell'Amministrazione Titolare competente, ai fini della loro inclusione all'interno del Piano delle Attività, qualora coerenti con gli obiettivi del presente Accordo, iniziative già avviate da parte dei Soggetti Attuatori alla data di entrata in vigore del presente Accordo.
- 5.4 In vista della definizione del Piano delle Attività ed in esito alle richieste formulate dalle Amministrazioni Titolari, CDP – anche in collaborazione con queste ultime – raccoglie le informazioni necessarie sui contenuti specifici del supporto tecnico-operativo richiesto e trasmette al MEF-RGS l'esito della verifica generale circa la fattibilità dell'attività di supporto. Laddove il supporto richiesto non corrispondesse alle finalità e agli obiettivi del presente Accordo, ovvero CDP, a seguito della predetta verifica generale, lo ritenesse non fattibile o non fosse disponibile ad assicurarlo ne darà comunicazione al MEF-RGS che provvederà ad informare l'amministrazione richiedente.
- 5.5 I contenuti tecnici, l'organizzazione, le modalità operative e i tempi del Piano delle Attività sono concordati tra il MEF-RGS, CDP e l'Amministrazione Titolare. Il Piano delle Attività è corredato

dalla disciplina operativa dei rapporti tra CDP e le amministrazioni richiedenti inerenti all'espletamento delle attività di supporto di cui al presente Accordo.

- 5.6 Fermo restando l'importo massimo delle risorse previsto al successivo articolo 6, laddove in fase di attuazione dovessero emergere specifiche esigenze di riprogrammazione delle risorse assegnate alle singole linee di attività di cui al precedente articolo 3 e/o dei singoli Piani di Attività, le stesse saranno concordate tra le Parti e formalizzate per iscritto. Con cadenza almeno quadrimestrale, le Parti verificheranno, nell'ambito del Tavolo di Coordinamento previsto al successivo articolo 11, l'attualità dei Piani e, se del caso, ne modificheranno e integreranno i contenuti, anche al fine di includere le eventuali nuove richieste di intervento *medio tempore* intervenute.
- 5.7 Il MEF-RGS, una volta concordato con CDP e le amministrazioni destinatarie il Piano delle Attività, lo approva e autorizza CDP a dare seguito all'attuazione dello stesso. Qualora, in fase di attuazione, sorgessero esigenze di variazione dei Piani delle Attività, le Parti di comune accordo provvederanno ad adottare le stesse ed il MEF-RGS ne darà comunicazione alle amministrazioni destinatarie interessate dalle variazioni.

Articolo 6

(Rimborso spese e copertura finanziaria)

- 6.1 Le Parti si danno atto che per la prestazione delle attività di cui al presente Accordo, come specificamente definite nei Piani delle Attività approvati dalle Parti, d'intesa con le amministrazioni destinatarie, il MEF-RGS corrisponderà a CDP – a titolo di rimborso spese dei costi effettivamente sostenuti (ivi inclusi, se del caso, i costi dei Consulenti, anche legali, ai sensi del successivo articolo 7 del presente Accordo) – l'importo che sarà di volta in volta determinato nel Piano delle Attività, in considerazione delle specifiche attività di supporto tecnico-operativo affidate a CDP, secondo le modalità di calcolo indicate nell'**Allegato B** al presente Accordo e, in ogni caso, in conformità alla normativa applicabile.
- 6.2 Ai fini del rimborso delle spese, calcolate con le modalità di cui sopra, CDP procederà a sottoporre al MEF-RGS la rendicontazione delle attività svolte con evidenza dei relativi costi in riferimento ai Piani delle Attività annuali approvati. Il MEF-RGS provvede all'esame della rendicontazione e alla sua approvazione entro il termine di 60 (sessanta) giorni lavorativi dalla ricezione della rendicontazione stessa, dandone tempestiva informazione a CDP. In caso di osservazioni sulla rendicontazione l'anzidetto termine di 60 (sessanta) giorni lavorativi è sospeso per il tempo strettamente necessario sino al ricevimento, da parte di CDP, degli elementi di chiarimento rispetto alle osservazioni medesime.
- 6.3 Le attività oggetto della rendicontazione, prima della loro presentazione al MEF-RGS, sono asseverate dalle singole amministrazioni destinatarie del supporto tecnico-operativo, le quali attestano l'avvenuta esecuzione delle attività oggetto di rendicontazione.
- 6.4 Il MEF-RGS provvederà al rimborso delle spese oggetto di rendicontazione entro 30 (trenta) giorni dall'approvazione della medesima, mediante accredito sul Conto corrente in Tesoreria centrale dello Stato n. 29814 denominato "Cassa depositi e prestiti S.p.a. - gestione separata".

- 6.5 Ferma restando la descrizione delle attività svolte fornita da CDP in sede di presentazione della rendicontazione, il MEF-RGS potrà richiedere a CDP ulteriori specifiche relazioni informative sullo stato di avanzamento delle attività.
- 6.6 In ogni caso, l'importo complessivo dei rimborsi spese in favore di CDP per le attività realizzate in attuazione del presente Accordo non potrà superare il valore massimo complessivo di € 20.000.000,00 (euro ventimilioni/00), IVA inclusa ove dovuta. Al predetto importo complessivo non concorrono i costi delle attività di cui all'articolo 3.3 e quelli di cui al successivo articolo 8.
- 6.7 Ai predetti oneri il MEF-RGS fa fronte con utilizzo delle risorse del Programma operativo di azione e coesione per il rafforzamento della capacità amministrativa del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, adottato ai sensi della delibera CIPE 114/2015 del 23 dicembre 2015, come successivamente modificato e integrato in base alla normativa vigente.

Articolo 7 **(Consulenti)**

- 7.1 Per lo svolgimento delle attività indicate al precedente articolo 3, CDP può avvalersi di consulenti (i "**Consulenti**"), individuati nel rispetto della normativa applicabile.
- 7.2 Le Parti convengono che (i) le prestazioni dei Consulenti saranno svolte unicamente a favore di CDP; (ii) i Consulenti potranno rivolgersi esclusivamente a CDP e nulla avranno a che pretendere nei confronti del MEF, delle Amministrazioni Titolari e/o dei Soggetti Attuatori e (iii) CDP potrà mettere gli elaborati redatti dai Consulenti a disposizione anche del MEF, delle Amministrazioni Titolari e/o dei Soggetti Attuatori, sempre nel rispetto della normativa applicabile e secondo quanto espressamente previsto nei contratti di consulenza tra CDP ed i Consulenti, fermo restando quanto previsto all'articolo 10.

Articolo 8 **(Operatività diretta di CDP)**

- 8.1 Quanto previsto dal presente Accordo fa comunque salva la possibilità per CDP e, per il suo tramite, per le società da essa direttamente o indirettamente controllate, di prestare direttamente alle Amministrazioni Titolari e/o ai Soggetti Attuatori attività di assistenza e supporto tecnico-operativo, attività di gestione di fondi e attività a queste connesse, strumentali o accessorie, mediante la stipula di apposite convenzioni ai sensi dell'articolo 10, comma 7-*quinquies*, del D.L. n. 121/2021, con possibilità di utilizzo, ai fini della remunerazione, delle modalità di calcolo di cui all'Allegato B.
- 8.2 CDP assicurerà, laddove possibile, nell'ambito del Tavolo di Coordinamento previsto al successivo articolo 11, la sinergia delle attività prestate direttamente, o per il tramite di società da essa direttamente o indirettamente controllate, ai sensi del precedente articolo 8.1 con le attività di supporto ed assistenza prestate ai sensi del presente Accordo.
- 8.3 Agli oneri derivanti dalle suddette convenzioni, le Amministrazioni Titolari e/o i Soggetti Attuatori provvedono nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente nell'ambito dei rispettivi bilanci, anche a valere sui quadri economici degli investimenti che concorrono a realizzare.

- 8.4 Per i rapporti già in essere alla data di entrata in vigore del presente Accordo, relativi a iniziative e interventi che rientrino nell'ambito del PNRR e del PNC, CDP potrà stipulare con le Amministrazioni Titolari e/o i Soggetti Attuatori apposite convenzioni ai sensi del precedente articolo 8.1., sostitutive degli accordi in essere.

Articolo 9

(Durata)

- 9.1 Il presente Accordo ha durata dalla data della sua sottoscrizione fino al 31 dicembre 2026, salvo eventuale proroga da concordare per iscritto tra le Parti. Le Parti avranno diritto di chiedere, con richiesta scritta e motivata, la sospensione dell'attività per periodi complessivamente non superiori a 6 (sei) mesi. Le Parti potranno terminare in qualsiasi momento il presente Accordo, con ragionevole preavviso, comunque non inferiore a 30 (trenta) giorni, da comunicare in forma scritta.
- 9.2 Fermo restando il diritto del rimborso delle spese ai sensi dell'articolo 6, la cessazione del presente Accordo per qualunque causa non darà diritto ad alcuna indennità o risarcimento, a qualsiasi titolo e di qualsiasi natura (ivi inclusi danni, costi od oneri), in favore di alcuna delle Parti.
- 9.3 In caso di cessazione per qualunque causa del presente Accordo, CDP si impegna, su richiesta del MEF-RGS e/o delle amministrazioni interessate, con riferimento ai Piani delle Attività già approvati, a completare le attività in corso, secondo i termini previsti nei predetti Piani delle Attività.

Articolo 10

(Effetti tra le Parti)

- 10.1 Ciascuna Parte assumerà ogni decisione relativa a quanto oggetto del presente Accordo e al perseguimento degli obiettivi descritti nelle premesse del presente Accordo e all'adozione delle azioni, attività e iniziative di propria competenza in piena autonomia, svolgendo le opportune analisi e valutazione nella propria esclusiva discrezionalità. In nessun caso, gli effetti derivanti dalle decisioni e dalle iniziative assunte dal MEF e/o dalle Amministrazioni Titolari e/o dai Soggetti Attuatori e/o dalle attività poste in essere da questi ultimi potranno essere imputati a CDP. CDP assolve ai compiti che le sono attribuiti nell'ambito del perimetro delle attività svolte in base ai Piani delle Attività di cui all'articolo 5, come concordati tra CDP, il MEF e/o le Amministrazioni Titolari e/o i Soggetti Attuatori, con la dovuta diligenza professionale ed è responsabile per le perdite, danni, costi, responsabilità o spese che il MEF, le Amministrazioni Titolari e/o i Soggetti Attuatori possano subire o sostenere per effetto della violazione da parte di CDP degli impegni dalla stessa assunti, in relazione alla propria condotta dolosa o gravemente colposa.
- 10.2 Nell'ambito delle attività del presente Accordo, CDP si attiene al rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica.
- 10.3 CDP, di concerto con il MEF, valuterà l'adozione di tutte le misure necessarie per evitare, eliminare o affrontare adeguatamente qualsiasi fatto o circostanza che possa dar luogo ad un conflitto di interessi nell'esecuzione delle attività di cui al presente Accordo.
- 10.4 CDP e il MEF dovranno garantire uno scambio informativo tempestivo qualora, durante lo svolgimento delle attività, sorgano eventuali conflitti di interesse.

Articolo 11
(Tavolo di Coordinamento)

- 11.1 Per coordinare le attività da realizzarsi ai sensi della presente Accordo e renderle coerenti con le altre iniziative di supporto e assistenza tecnica finalizzate all'efficace e tempestiva attuazione degli interventi del PNRR e del PNC, le Parti attivano un Tavolo di Coordinamento che, con cadenza almeno quadrimestrale, monitora l'attuazione del presente Accordo – definendone i relativi flussi informativi – e le sinergie con le altre iniziative di assistenza tecnica, ivi comprese quelle espletate ai sensi del precedente articolo 8.
- 11.2 Le Parti potranno concordare, ove ritenuto opportuno allo scopo di conseguire le finalità di cui al presente Accordo, la creazione di gruppi di lavoro specializzati e/o *task force* congiunte con riferimento all'attuazione di singoli Piani di Attività.
- 11.3 La partecipazione al Tavolo di Coordinamento non comporta oneri né alcun tipo di spese, ivi compresi compensi o gettoni di presenza, salari, provvigioni, emolumenti, indennità, rimborsi spese o altri benefici, comunque denominati.

Articolo 12
(Pubblicità)

- 12.1 Le Parti potranno pubblicizzare la sottoscrizione del presente Accordo e le risultanze degli interventi ivi previsti, attraverso la pubblicazione di comunicati sui rispettivi siti internet, ovvero attraverso apposite azioni di comunicazione ed eventi divulgativi, concordandone preventivamente per iscritto i relativi contenuti.

Articolo 13
(Trattamento dei dati personali e riservatezza)

- 13.1 Fermo restando quanto previsto all'articolo 10, le Parti si impegnano reciprocamente a non divulgare a terzi i dati, le informazioni e i documenti ricevuti per il perseguimento delle finalità previste nel presente Accordo, salvi i casi di (i) divulgazione a favore di dipendenti, amministratori, sindaci di CDP nonché eventuali rispettivi consulenti; (ii) reciproco accordo ed unicamente nei limiti necessari per lo svolgimento delle attività oggetto dell'Accordo; (iii) qualora la divulgazione degli stessi sia dovuta o richiesta da parte di un'autorità governativa, bancaria, fiscale, regolamentare, amministrativa, giudiziaria, di vigilanza, o di qualsiasi natura, e/o organi di controllo (interni ed esterni) o nel caso sia prevista ai sensi di leggi o regolamenti applicabili.
- 13.2 Le Parti provvedono al trattamento dei dati personali relativi al presente Accordo in conformità al Regolamento UE n. 679/2016, al decreto legislativo n. 196/2003 e al decreto legislativo n. 101/2018, nonché ai provvedimenti dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali. Nelle

convenzioni di cui all'articolo 8, le Parti determineranno le rispettive responsabilità in merito ai trattamenti dei dati personali che dovessero derivare dall'attuazione del presente Accordo.

Articolo 14 **(Trattamento fiscale)**

- 14.1 Il presente Accordo è soggetto all'imposta di registro solo in caso d'uso ed in misura fissa ai sensi dell'art. 4 della Tariffa – Parte seconda del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

Articolo 15 **(Clausola di salvaguardia)**

- 15.1 CDP dichiara di essersi dotata di un codice etico (il “**Codice Etico**”), di un modello organizzativo ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (il “**Modello Organizzativo**”) e di una *policy* di gruppo anticorruzione (la “**Policy Anticorruzione**”) consultabili sul proprio sito internet, www.cdp.it, alle cui disposizioni saranno conformati i comportamenti nell'attuazione del presente Accordo.
- 15.2 Il MEF dichiara di aver preso visione del Codice Etico, del Modello Organizzativo e della Policy Anticorruzione, disponibili sul sito internet di CDP, di conoscerne integralmente il contenuto e si impegna a non porre in essere alcun comportamento diretto ad indurre e/o obbligare a violare i principi specificati nel Codice Etico, nel Modello Organizzativo e nella Policy Anticorruzione:
- (a) persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione, o di direzione di CDP o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale;
 - (b) persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera (a); e
 - (c) collaboratori esterni di CDP.
- 15.3 Il MEF dichiara parimenti di conformarsi ai principi contenuti nella legge 6 novembre 2012, n. 190 e che i propri dipendenti, nell'attuare il presente Accordo, si conformeranno ai principi dettati nel decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62.
- 15.4 Le Parti convengono che l'inosservanza per quanto direttamente applicabili da parte di una di esse di una qualsiasi delle previsioni delle suddette normative, accertata con sentenza di condanna passata in giudicato configurerà un grave inadempimento degli obblighi di cui al presente Accordo e, conseguentemente, legittimerà l'altra Parte a risolvere lo stesso con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1456 del Codice Civile.

Articolo 16 **(Comunicazioni)**

- 16.1 Tutte le comunicazioni ai sensi del presente Accordo saranno effettuate per iscritto e verranno considerate validamente effettuate se consegnate personalmente o inviate a mezzo posta o PEC, ai seguenti indirizzi:

- **Ministero dell'Economia e delle Finanze**
Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato

Servizio centrale per il PNRR
Via XX Settembre, 97
00187, Roma
PEC: rgs.ragionieregenerale.coordinamento@pec.mef.gov.it

- **Cassa depositi e prestiti S.p.A.**
Via Goito, 4
00185, Roma
PEC: cdpspa@pec.cdp.it

Articolo 17

(Legge applicabile e foro competente)

- 17.1 Il presente Accordo, i suoi contenuti, applicazione, interpretazione e le relazioni tra le Parti sono regolati dal diritto italiano.
- 17.2 Le Parti concordano di sottoporre qualsiasi controversia che dovesse sorgere tra le stesse in relazione o in dipendenza del presente Accordo in via esclusiva al Foro di Roma, ferme le competenze inderogabilmente stabilite dal codice di rito.

Allegati: A. *Format* del Piano di Attività
 B. Modalità di calcolo del rimborso delle spese

Roma,

Letto, approvato e sottoscritto.

CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.

L'Amministratore Delegato

Dott. Dario Scannapieco

Firmato digitalmente da: Dario Scannapieco
Data: 23/12/2021 14:57:14

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE
DELLO STATO

Il Ragioniere Generale dello Stato

Dott. Biagio Mazzotta